

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA – BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

PREAMBOLO

La Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (di seguito NŠK) è la principale biblioteca degli sloveni in Italia. Oltre a espletare le funzioni proprie di una biblioteca pubblica di divulgazione, la NŠK promuove la cultura, la lingua e la letteratura slovena, nonché raccoglie, conserva e valorizza il patrimonio culturale, letterario, scientifico, storico ed etnografico degli sloveni in Italia.

Fondata ufficialmente il 17 luglio 1947, la Biblioteca aprì al pubblico nel 1949. Con la Legge Regionale n. 60 del 18 novembre 1976, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le ha riconosciuto lo status di Biblioteca di interesse regionale.

Nell'ambito della NŠK opera la Sezione di Storia ed Etnografia istituita nel 1951 che raccoglie, cataloga e conserva documenti di natura storica, etnografica, sociale e culturale relativi alla comunità slovena in Italia. La Sezione gode della tutela da parte della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia come fondo archivistico di notevole interesse storico ed è soggetto al D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999. Nel 1989, la NŠK ha incorporato anche la Biblioteca slovena "Damir Feigel" di Gorizia, fondata nel 1905 nel Trgovski dom, ampliando così il proprio patrimonio bibliografico e archivistico.

Nel 2014 è stata inoltre istituita a Trieste la Sezione ragazzi.

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

Art. 1 – Denominazione e personalità giuridica

L'Associazione denominata "NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA - BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI" (di seguito indicata anche come "Associazione") è regolata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile in materia di associazioni.

1. L'Associazione ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con D.P.Reg. n. 0112/Pres. del 27 aprile 2018, mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche al numero d'ordine 306.
2. Con l'iscrizione nella sezione del Registro Unico del Terzo Settore (di seguito RUNTS) relativa alle associazioni riconosciute, l'Associazione mantiene la propria personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. La dotazione patrimoniale minima resta quella prevista dalla normativa vigente per gli enti dotati di personalità giuridica.
4. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ETS" è inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA - BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI - ETS".
5. L'Associazione utilizza l'acronimo "ETS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "ETS" non potrà più essere utilizzato.

Art. 2 – Sede, durata e adesione

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli enti presso i quali l'Associazione è iscritta. L'Associazione ha varie sezioni e sedi operative nel Friuli Venezia Giulia.
2. L'Associazione può istituire sezioni, sedi operative o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle sezioni e delle sedi operative sono di competenza del Consiglio direttivo, mentre l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e comportano una modifica dello Statuto.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione aderisce alla SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza (Unione Economica Culturale Slovena) e alla SSO – Svet slovenskih organizacij (Confederazione Organizzazioni Slovene).

TITOLO II FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi ai principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Associazione si propone di svolgere, in via principale o esclusiva l'attività di biblioteca pubblica e di divulgazione con l'obiettivo di promuovere la cultura, la lingua e la letteratura slovena attraverso la propria attività destinata a tutte le fasce d'età. Inoltre ha il compito di raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio culturale, letterario, scientifico, storico ed etnografico degli sloveni in Italia.
3. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi di lavoratori dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera autonomi, nei limiti necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale, fermo restando il carattere non lucrativo dell'ente e l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e previdenza.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che si propone di svolgere sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare mediante:

- il sostegno e la valorizzazione del ruolo della biblioteca come centro di cultura, informazione, educazione e aggregazione civica;
- il contributo all'accrescimento delle competenze digitali dell'utenza;
- lo svolgimento di attività didattiche e biblio-pedagogiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza;
- attività di supporto nel campo biblioteconomico alle biblioteche locali che operano con finalità simili e complementari, fornendo la propria professionalità anche nella formazione del personale addetto;
- il sostegno alla formazione continua del proprio personale;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in particolare mediante:

- la raccolta e la catalogazione del patrimonio archivistico, documentale ed etnografico relativo alla comunità slovena in Italia;
- l'attuazione di interventi di conservazione dei fondi e beni culturali mobili, anche mediante la digitalizzazione e il restauro;
- la realizzazione di musei, mostre e progetti espositivi temporanei o permanenti.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare mediante:

- il supporto alla comunità nelle ricerche di carattere storico ed etnografico attraverso i propri fondi archivistici e delle raccolte documentarie;
- l'ideazione e la realizzazione di progetti di ricerca storica ed etnografica su tematiche di rilevante importanza per gli sloveni in Italia;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in particolare mediante:

la realizzazione e gestione della biblioteca, a servizio principalmente della comunità slovena in Italia, secondo i metodi e gli standard del sistema bibliotecario sloveno;

- la raccolta, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario per favorirne la fruizione in sede e da remoto;
- la promozione della produzione editoriale contemporanea e del patrimonio letterario attraverso il prestito librario e attività quali incontri di lettura, mostre, conferenze, convegni, seminari e iniziative analoghe rivolte a tutte le fasce d'età;
- la realizzazione di attività editoriali a supporto della ricerca, valorizzazione culturale e formazione;
- la promozione e valorizzazione della cultura, della letteratura e della lingua slovena quali strumenti di crescita personale e sociale, anche mediante collaborazioni con altre biblioteche, enti pubblici, associazioni, scuole, editori e istituzioni culturali.

4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107, e successive modificazioni. L'Assemblea dei soci è competente per l'individuazione concreta delle attività diverse ammissibili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Tali attività possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore, utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso sostenitori e pubblico, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni.

TITOLO III

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Soci e procedura di ammissione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche associative sono elettive e tutti i soci

- possono esservi nominati.
2. Il numero dei soci è illimitato.
 3. Possono far parte dell'Associazione coloro che:
 - a. ne condividano le finalità;
 - b. si impegnino a realizzarle;
 - c. si riconoscano ed accettino il presente Statuto, previa approvazione della domanda da parte del Consiglio direttivo.
 4. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo, che ne delibera l'accoglimento. Con l'atto di adesione, il socio si impegna a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenni.
 6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere limitata a un periodo prestabilito, fermo restando il diritto del socio di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo, e fatti salvi i casi di perdita della qualifica previsti dal presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso l'elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, che provvede entro 15 (quindici) giorni. La presa visione avviene presso la sede dell'Associazione alla presenza del direttore. È consentito ottenere copie a proprie spese, nei limiti necessari e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul segreto dei dati sensibili.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. I soci hanno i doveri di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e rispettando i rapporti tra soci e con gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. morte,
 - b. recesso, formalizzato per iscritto;
 - c. esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo, previo sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo annuale.

4. Il socio può essere escluso dall'Associazione nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, per mancata ottemperanza alle finalità e alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli Organi dell'Associazione; inoltre per comportamenti che arrechino, in qualunque forma, danni morali o materiali all'Associazione.
5. Il socio può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, deliberata a maggioranza assoluta dai suoi membri e comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
7. Inoltre, qualora un socio non partecipi a cinque (5) Assemblee consecutive, dimostrando così disinteresse alla prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio direttivo potrà inviare al socio una richiesta di manifestazione di interesse. In caso di mancata risposta, il Consiglio direttivo può deliberare la cancellazione definitiva dal libro soci. L'esclusione diventa effettiva con l'annotazione nel libro soci.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

TITOLO IV NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. I volontari che operano in modo non occasionale, soci o non soci, devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e dal DM 6 ottobre 2021.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;

- e. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 3. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e/o all'Organo di revisione, ove nominati, ai sensi dell'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.
- 3. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è esercitato da colui a cui è attribuita la responsabilità genitoriale sugli stessi. I soci minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- 5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 8. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, e-mail o altro strumento telematico al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante pubblicazione su un giornale locale.
- 9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
- 10. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

11. L'Assemblea dei soci si svolge in lingua slovena.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
 - e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, che delibera la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, presenti in

- proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e comunicate ai soci con le modalità previste per le convocazioni.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea tra i soci. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio direttivo si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
2. I membri del Consiglio direttivo, incluso il Presidente, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell'Assemblea, o dimissioni, e possono essere confermati di triennio in triennio.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'Associazione,
 - b. attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - c. predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e. delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - f. cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g. disciplina l'ammissione dei soci secondo le modalità previste nell'eventuale apposito regolamento;
 - h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
 - i. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - j. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - k. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l. cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
 - m. nomina il direttore che è responsabile della gestione operativa, amministrativa e organizzativa dell'Associazione.
5. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si

applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.
8. La convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
9. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni disciplinate dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio direttivo;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea;
 - d. può delegare specifici atti o funzioni ad altri componenti degli Organi di Associazione o al Direttore.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo, per tre anni e può essere rieletto. Il Presidente cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa. I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche sociali nell'Associazione.
3. L'Assemblea può comunque procedere alla nomina anche se non obbligatorio.
4. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – L'Organo di revisione legale dei conti

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di revisione legale dei conti anche monocratico.
2. L'Organo di revisione legale dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa.
3. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.
4. L'Assemblea può procedere alla nomina dell'Organo di revisione legale dei conti anche quando non ne ricorrano i presupposti di legge.

TITOLO VI I LIBRI SOCIALI

Art. 16 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e dell'organo di revisione, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
2. I libri sociali e il registro dei volontari possono essere tenuti anche in formato elettronico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021.

TITOLO VII NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, salvo che nei casi e con le modalità consentiti dalla legge e come previsto dal successivo articolo 20.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi o finanziamenti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.

2. Le risorse economiche sono utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali e statutarie e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
5. Eventuali avanzi di gestione sono destinati all'incremento del patrimonio o al finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 21 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Ente del Terzo Settore e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

3. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore della minoranza slovena in Italia aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo tra i soci.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, ai relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.